



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2 DEL 11.03.2010

OGGETTO: modifica regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Art.18, co.1, lett.d) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30/12/98.

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di marzo, alle ore 10-30, nella casa Comunale, è intervenuto il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 389/Sez. 1^/S.G. del 21 ottobre 2009;

Partecipa il Segretario Reggente a scavalco del Comune Dott. Cataldo La Ferrera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

Che con delibera di C.C. nr. 46 del 30/12/1998 è stato approvato, il Regolamento per l'applicazione del COSAP nel territorio del Comune di Catenanuova ove venivano fissati i criteri di assegnazione delle aree, modalità e graduazioni delle tariffe;

-Che in particolare, all'articolo 18 del predetto Regolamento, sulle tariffe venivano applicate delle riduzioni a beneficio di talune categorie, e ciò al fine di poterne incrementare le attività produttive in genere;

-Che nella suddetta fattispecie non venivano incluse le aree assegnate agli impianti di distribuzione carburanti;

-Visto che nel nostro territorio sono presenti impianti di distribuzione carburanti occupanti spazi ed aree pubbliche ai quali non era stata prevista dal regolamento alcuna riduzione;

-Che la previsione di riduzione del canone può incentivare le suddette attività produttive di distribuzione carburanti, con ritorni economici a beneficio dell'Ente;

-Che si rende necessario apportare una modifica al vigente regolamento, tale da concedere agli impianti di distribuzione carburanti la riduzione del canone in vigore;

-Visto l'art.52 del D.Lgs nr.446 del 15/12/1997 ove viene sancita la potestà regolamentare dei Comuni sulle entrate proprie;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

modificare l'art. 18, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento COSAP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30/12/98 come segue:

ART.18

Graduazione della tariffa

Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:

d) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e aree per la installazione di impianti di distribuzione carburanti ”.

La modifica di cui all'articolo 18 del regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 46 del 30/12/98, entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile con R.D. 16/03/1942 nr.262 a s.m.i.



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Disponibilità Cap. _____ Bilancio 19_____

Somma prevista . . . L. _____

Aumenti . . . L. _____

TOTALE . . . L. _____

Diminuizioni . . . L. _____

Somma risultante . . L. _____

Impegni precedenti . L. _____

Somma disponibile . L. _____

Impegno odierno . . L. _____

RIMANENZA . . . L. _____

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 recepito con L. R. n. 48/91 attesta la copertura della spesa come sopra dimostrata.

IL RAGIONIERE CAPO

SESSIONE Ordinaria

Seduta pubblica del 30/12/98

in ~~prima~~ convocazione

Verbale N. 46

O G G E T T O :

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'Anno millenovecentonovant otto il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 - Lipari	Santo	si		9 Rainieri	Filippo	si	
2 - Di Marco	Angelo	si		10 Virzi	Frospero	si	
3 - Racina	Craziella	si		11 Bellone	Salvatore	si	
4 - Bentivegna	Basilio	si		12 Bartolotta	Caetano	si	
5 - Russo	Mario	si		13 Girasole	Giuseppe		si
6 - Privitera	Santo	si		14 Biondi	Antonina		si
7 - Catalano	Carcelo	si		15 Maucieri	Sebastiano	si	
8 - Massimino	Mario	si					

Presenti N. 13

Assenti N. 02

Assume la presidenza il Signor Lipari Santo Assiste il Segretario Capo Dr. S. Call

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole

in ordine all'argomento posto all'ordine del giorno, invita a relazionare in merito l'Assessore alle Finanze sig. Felice Miritello, il quale illustra il contenuto delle disposizioni legislative vigenti e si sofferma su alcuni articoli di detto Regolamento, ed in particolare sulle tariffe. Richiama anche la delibera di C.C. n.76/94 avente ad oggetto: "Tassa Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche - ordinamento e classificazione delle aree", adottata dalla precedente Amministrazione. Quindi, invita il C.C. ad approvare il Regolamento COSAP (ex TOSAP)

Interviene il Consigliere di minoranza Bellone che chiede di conoscere le motivazioni per le quali le nuove tariffe debbano applicarsi nei confronti dell'ENEL E TELECOM in materia di occupazione di spazi pubblici e con riferimento ai precedenti tre anni.

L'Assessore Miritello risponde adeguatamente a quanto richiesto del Consigliere Bellone.

Il Consigliere di minoranza Maucieri ringrazia per l'espressione di stima formulata dal Sindaco per la sensibilità dei Consiglieri di minoranza nell'affrontare i problemi dell'Ente. Riferisce che in data 23.12.98 ha trasmesso un fax dove si evidenziava lo spostamento dei termini al 28.12.99 per l'approvazione del Bilancio di previsione e che pertanto la trattazione di argomenti propedeutici al Bilancio potevano essere trattati anche successivamente alla data di convocazione dell'odierna seduta consiliare. Manifesta disappunto per il mancato riscontro a detto fax.

Il Presidente risponde all'intervenuto, precisando che nella giornata del 24.12.98 ha tentato di mettersi in contatto telefonico con il Consigliere Maucieri ma, con esito negativo. Gli argomenti posti all'ordine del giorno, continua il Presidente sono propedeutici per l'approvazione del Bilancio e quindi sono stati posti all'esame del C.C. nell'odierna seduta, tuttavia se vi sono situazioni particolari qualche argomento potrà essere rinviato.

Interviene il Sindaco, ringraziando il Consigliere Maucieri per l'aggiornamento fornito in ordine alle norme legislative in materia finanziaria. Il problema principale è quello di anticipare i tempi per una possibile attività di risanamento. Riferisce dell'iniziativa intrapresa dall'A.C. per garantire gli stipendi al personale a saldo di quanto dovuto al 31.12.98, delle procedure poste in essere per la contrazione di un mutuo con la CREDIOP per il pagamento dei debiti fuori bilancio ed infine si sofferma sull'ipotesi di risanamento finanziario dell'Ente prevedendo per ciò un periodo di circa due anni.

Propone all'Assessore ed al Consiglio l'abbattimento dello sconto dal 90% al 70% nei confronti dell'ENEL e TELECOM in materia di occupazione operante di suolo pubblico.

A questo punto si allontana il Consigliere Racina per sopravvenuti motivi familiari.

Risultano presenti n.12 Consiglieri.

Il Consigliere Maucieri ringrazia il Sindaco per gli apprezzamenti, ma quello che lo preoccupa e' il fatto che risanare il Comune in due anni sara' alquanto oneroso per la collettivita'. Tale risanamento non dovra' penalizzare i cittadini. La richiesta formulata con il sopracitato fax, tendeva ad avere un lasso di tempo maggiore per affrontare gli argomenti relativi alle varie tariffe.

Il Consigliere Bartolotta si dichiara d'accordo con la proposta del Sindaco in ordine all'abbattimento al 70% dello sconto nei confronti dell'ENEL e TELECOM e chiede la modifica della tariffa per la seconda categoria da L.28.000 a L.25.000 con conseguente modifica dell'art.15 comma 5.

L'Assessore Miritello chiarisce che per responsabilita' proprie quale Assessore al Bilancio, non puo' proporre tariffe differenti rispetto a quelle proposte e cio' per la particolare situazione finanziaria del Comune.

Il Consigliere Virzi propone di creare piu' spazi ed aree pubbliche per avere un gettito maggiore e di converso diminuire le tariffe da L.3.000 a L.2000 a carico degli utenti.

Il capo gruppo della maggioranza Sig. Bentivegna riferisce della lodevole iniziativa dell'Amministrazione in ordine alla gratuita' per la stipula degli atti d'obbligo unilaterale (in precedenza con carattere oneroso per l'utenza), cio' anche per la disponibilita' del Segretario Comunale. Se si diminuiscono alcune tariffe si puo' correre il rischio del dissesto, allora il buon senso vuole di non modificare le tariffe con conseguente diminuzione di entrate per le casse comunali.

Ancora una volta il Consigliere Maucieri ritiene la necessita' di rinviare gli argomenti per approfondire tutte le questioni.

L'Assessore Miritello illustra l'orientamento dell'A.C. in materia finanziaria, e dell'adozione di una serie di provvedimenti propedeutici, per non arrivare all'ultimo momento per l'approvazione del Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO Che a norma e per gli effetti dell'art.51, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, risultano abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999, fra l'altro, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507;

CHE il successivo art.63 consente ai comuni di adottare, a norma dell'art.52 del succitato D.Lgs., un regolamento per l'assoggettamento delle occupazioni, sia permanenti che temporanee di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone in base a tariffa, da informare comunque ai criteri generali ivi enunciati;

CONSIDERATO che tale potesta' trova giustificazione nell'ambito della legislazione di revisione e riordino dei tributi tesa a rafforzare l'autonomia finanziaria e politica degli enti locali nonche' a riconoscere le esigenze di semplifi-

cazione e razionalizzazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

CHE l'istituzione del canone in argomento consentira' all'ente di compensare il minor gettito conseguente all'abolizione della T.O.S.A.P.;

RITENUTO per quanto sopra opportuno procedere ad una specifica regolamentazione in materia da ritenersi parte integrante della disciplina regolamentare generale adottata ai sensi dell'art.52 del gia' citato D. Lgs.446/97, per la gestione delle entrate tributarie dell'ente.

Vista la delibera consiliare n.76/94;

VISTO l'allegato schema di regolamento che consta di n.27 articoli.

VISTO l'Ordinamento amministrativo vigente nella Regione siciliana,

Uditi gli interventi, in sintesi sopra riportati, consistenti tra l'altro nella modifica dell'art.15, comma 5 e 6 cosi' come appresso :

l'art.15, comma 5° relativo alle tariffe per le occupazioni permanenti:

- da L.40.000 a L.36.000 per la 1^ categoria;
- da L.28.000 a L.25.200 per la 2^ categoria;

l'art.15, comma 6° relativamente alla tariffa per le occupazioni permanenti, tassa ridotta al 70% anziche' 90%.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale alla votazione, per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio di seduta, ed ottenute le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n.12 - Consiglieri votanti n.12
- Voti favorevoli n.12.

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni in narrativa esposte, l'allegato Regolamento, che fa parte integrante della presente deliberazione, composto di n.27 articoli con le modifiche apportate all'art.15, comma 5 e 6, ed un allegato (delibera di C.C. n.76/94) per l'applicazione di tariffe per spazi ed aree pubbliche;
2. Di trasmettere copia del presente regolamento, ognuno per quanto di competenza, all'ufficio di Polizia municipale, all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Tecnico comunale.
3. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto, assoggettato alle regole stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sara' trasmesso unitamente alla presente al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutivita', e reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, per entrare quindi in vigore il 1 gennaio 1999.

C.C.M.48/30.12.98



COMUNE DI CATENUOVA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento in oggetto.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei limiti di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Il regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II OCCUPAZIONE E CONCESSIONI

Art. 2

Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, deve essere preventivamente assoggettata ad apposita concessione comunale, su domanda dell'interessato, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine della scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dalla concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine massimo di giorni 30 per provvedervi, trascorso il quale, si procederà d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, deve presentare apposita domanda, in carta da bollo, al comune, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
② La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dal comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza dell'occupazione;
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 4

Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione temporanea, ad eccezione di quella inerente pratiche di edilizia, va presentata all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale istruirà la pratica, quella per occupazione permanente e per occupazione temporanea inerente pratiche di edilizia, all'Ufficio Tecnico comunale il quale, dopo avere verificato la regolare occupazione, trasmetterà copia della concessione per occupazione permanente all'Ufficio tributi per la gestione economica ed alla Polizia Municipale per i relativi controlli successivi. Nel rilascio della concessione si devono tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trenta giorni della data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al comune.

Art. 5

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, gli uffici di cui al precedente art. 4 rilasciano o negano la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo art. 6.
3. Qualora la concessione comporti la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 4. La concessione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella minima misura stabilita.
 5. Il comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'aria occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'aria stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
 6. L'ammontare della cauzione viene in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
 7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta dell'Ufficio che ha seguito la pratica, così pure la verifica dello stato dei luoghi oggetto della concessione.

Art. 6

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 7

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
4. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga, in carta semplice, prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

Art. 8
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura o all'ammontare dei medesimi, che posso derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione,
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere a proprie spese e cura al termine dell'occupazione a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, in mancanza, vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 9
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e misura proporzionale al periodo di mancata occupazione senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 10
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite della legge o dai regolamenti
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme di cui all'art. 6, relative al diritto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. La decadenza è dichiarata dal comune con proprio provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo e non comporta restituzione, nemmeno parziale, del

canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono ancora causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarata di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. La decadenza, la sospensione e la revoca delle occupazioni di cui al punto 1 sono disciplinati dalle norme che regolano l'attività di vendita su aree pubbliche.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, senza occupare suolo pubblico con banchi e simili, non sono obbligati a pagare il canone di occupazione.

TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

Art. 12

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e cioè, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del comune.

Art. 13

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa del canone è determinata dal consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'aria in relazione all'attività esercitata dal concessionario ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dell'aria stessa. Le tariffe di cui al comma 3 dell'art. 12 saranno aggiornate ogni tre anni con atto della giunta municipale in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello stato.

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si riporta in allegato "A" copia della delibera di C.C. n.76 del 27 dicembre 1994 relativa alla classificazione in due categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa normale, mentre la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
4. Eventuali modifiche o aggiornamenti della classificazione di cui al comma 1 sono deliberate dal consiglio comunale, sentita la commissione edilizia.

Art. 15

Commisurazione dell'aria occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'aria occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato, come di seguito stabilito, per aree e giorni di occupazione:

	<u>1^ ctg / mq.</u>	<u>2^ ctg / mq.</u>
Canone giornaliero	L. 2500 L. 000 € 2.04	L. 1750 L. 800 € 1.45 x MA x 1 GIORNI

5. Il canone relativo alle occupazioni permanenti è graduato, come di seguito stabilito, per aree ed anno di occupazione:

	<u>1^ ctg / mq.</u>	<u>2^ ctg / mq.</u>
Canone annuo	L. 30.000 L. 51.000 € 26.34	L. 25.200 L. 35.700 € 18.44

€ 0,77
fino a 20.000 abitanti $\times 1500 \times utenze$

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi: gas, telefoni, energia elettrica, etc. e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima occupazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 70 (settanta) per cento.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 16

Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero, secondo la tariffa stabilita.

Art. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare all'atto di concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione in parti uguali.

Art. 18

Graduazione della tariffa

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - a) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie;
 - b) del 70% per occupazioni di spazi sovrastanti il suolo;
 - c) dell'80% per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - d) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - e) del 25% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 20 giorni.
2. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Qualora l'occupazione medesima rientri in più di una delle fattispecie di cui al comma 1, si applica soltanto la più elevata fra le relative aliquote di riduzione previste.

Art. 19

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

1. le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
3. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con balconi e terrazze; festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
4. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
5. le occupazioni di aree cimiteriali;
6. le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a due ore e, comunque le occupazioni che si protraggono per lo stesso tempo o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
7. le occupazione per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
8. le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento.

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI, E CONTENZIOSO

Art. 20 *Accertamento*

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta.
3. In caso di occupazione abusiva rilevante ai fini del canone, il responsabile predetto, sulla base della specifica segnalazione a cura della Polizia Municipale, cui spetta fra l'altro il costante monitoraggio delle occupazioni permanenti e temporanee esistenti sul territorio, compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 21 *Versamento per occupazioni permanenti*

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato a: "COMUNE DI CATENANUOVA VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento alle lire 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate qualora l'importo del canone annuo sia superiore a lire tremilioni.

Art. 22

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell'art. 21, comma 4° o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni, il versamento può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 25%.

Art. 23

Rimborsi

1. Il titolare della concessione può chiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di canone di concessione. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 24

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino violazioni delle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento, le stesse sono punite, anche, con la sanzione prevista dal predetto codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate dal presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n.639, e le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattivo indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per tutto quanto non previsto dalle fonti regolamentari di cui al precedente comma si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (vedi art. 15, comma 6° del presente Regolamento).
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

settore

Allegato alla delibera
n. 45 del 30 DIC. 1998

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Proponente: Ufficio _____
data _____ Il Responsabile del Procedimento _____

PARERI

-Art.53, comma primo, Legge 08.06.90, n.142, come recepito dall'art.1, comma primo, della L.R. 11.12.1991, n.48.

1)-In ordine alla regolarita' tecnica, visto si esprime parere: FAVOLEVOLA

Catenanuova, 22-12-98

Il Capo Settore o Coordinatore responsabile del servizio

2)-In ordine alla regolarita' contabile, visto si esprime parere: esente

Catenanuova, _____

Il Ragioniere Capo

Art.55, comma quinto, Legge 08.06.90, n.142, come recepito dall'art.1, comma primo, della L.R. 11.12.1991, n.48.

3) Si attesta, non si attesta la copertura finanziaria, nonche' la regolarita' dell'impegno assunto.

Catenanuova, _____

Il Ragioniere Capo

Art.53, Legge 08.06.90, n.142, come recepito dall'art.1, comma primo, della L.R. 11/12/1991, n.48.

PARERE DI LEGITTIMITA'

4)-Tenuto conto dei pareri espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarita' della fase istruttoria;

*Si esprime parere favorevole di legittimita' sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto;

*Si e', dell'avviso che la proposta di deliberazione e' viziata in quanto: _____

pertanto, si esprime parere contrario per la produzione dell'atto in argomento.

Catenanuova, 22-12-98

Il Segretario Comunale Capo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Lipari Santo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Bentivagna Basilio

IL SEGRETARIO CAPO

Dot. Salvatore Cali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, visti gli atti d'Ufficio

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di que
Comune il 17 gennaio 1999 giorno festivo per rimanervi per 15 gic
consecutivi fino al 31 gennaio 1999

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO CAPO

E' copia conforme all'originale in atti da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO CAPO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA AL CO.RE.CO.

Sezione Centrale di PALERMO il 27-01-99 n. di prot. 960
Provinciale

per il controllo ai sensi dell'art. 15 comma 1° L.R. 44/91;

IL SEGRETARIO CAPO

Il sottoscritto Segretario Capo, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-04-99
considerato che sono decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. senza che sia stata com
nicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

Catenanuova, li 26-04-99

IL SEGRETARIO CAPO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Nella seduta del 31-03-99 prot. n. 2229 dec. 2598 ~~non~~ ha riscontrato
vizi di legittimità nella delibera in oggetto, limit. art. 13 lett. d) IL PRESIDENTE
(limit. alle parole "atto di C.H.")

E' copia conforme all'originale in atti da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO CAPO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
Art. 12 L.R. n.30/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CATENANUOVA, 11/3/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
Art. 12 L.R. n. 30/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CATENANUOVA, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Cataldo La Ferrera



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Com. Dott. Eliseo Nante

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme per uso amministrativo

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. *299* del registro

In data *12.03.010*

IL MESSO COMUNALE

Li, *12.03.010*

Si attesta che avverso la presente deliberazione, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESP. DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa -- non -- sono stati presentati reclami e o opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Li,

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

